



COMUNE DI OSNAGO

PROVINCIA DI LECCO

Viale Rimembranze, 3 - Tel. 039952991 - Fax 0399529926
Codice Fiscale 00556800134

DELIBERAZIONE N° 167 DEL 12/11/2010

Trasmessa in elenco ai Capigruppo con nota Prot. n. 15013

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE CON LA DITTA BRIANTEL SRL DI CARNATE PER INSTALLAZIONE VOIP PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI E PER INSTALLAZIONE DI SISTEMI DI WI-FI PUBBLICO

L'anno **duemiladieci**, addì **dodici** del mese di **novembre** alle ore **18.30**, nella Sala delle Adunanze.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

STRINA DOTT. PAOLO
CAGLIO GABRIELE
BELLANO PIERALDO
LORENZET DANIELE
POZZI ALESSANDRO
TIENGO ANGELO

Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Firma	Presenze
	SI
	SI
	SI
	SI
	SI
	SI

PRESENTI: 6

ASSENTI: 0

Assiste all'adunanza IL SEGRETARIO GENERALE **RENDA DOTT.SSA ROSA** la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sindaco, **DOTT. PAOLO STRINA**, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.



COMUNE DI OSNAGO

PROVINCIA DI LECCO

Viale Rimembranze, 3 - Tel. 039952991 - Fax 0399529926
Codice Fiscale 00556800134

OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE CON LA DITTA BRIANTEL SRL DI CARNATE PER INSTALLAZIONE VOIP PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI E PER INSTALLAZIONE DI SISTEMI DI WI-FI PUBBLICO

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 43 della Legge n. 449 del 27/12/1997, consente a tutte le pubbliche amministrazioni di stipulare contratti di sponsorizzazione con soggetti privati e associazioni senza fini di lucro, al fine di favorire l'innovazione e di realizzare maggiori economie, nonché una migliore qualità dei servizi;
- il D.Lgs. 267/2000 all'art. 119, ribadisce la possibilità di stipulare contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione, nonché convenzioni con soggetti pubblici e privati diretti a fornire consulenze o servizi aggiuntivi;
- con Delibera C.C. n. 41 del 12.10.2009 è stato approvato il Regolamento comunale per la gestione delle sponsorizzazioni;
- in data 3.6.2010 è stato pubblicato avviso pubblico di ricerca sponsor per installazione VOIP presso gli immobili comunali e per l'installazione di sistemi di wi-fi pubblico;

Vista la nota in data 21.6.2010, prot. n. 8116 con la quale la ditta BRIANTEL SRL di Carnate ha presentato la propria offerta-progetto per l'installazione di quanto richiesto;

Rilevato che per tale servizio, la ditta BRIANTEL SRL quantifica come segue il valore della sponsorizzazione:

- € 6.225,00 oltre IVA su un valore complessivo della fornitura di € 18.645,00 + IVA "una tantum"
- € 1.450,00 mensili oltre IVA su un importo mensile di canoni di € 2.023,90 + IVA;

Dato atto, ai fini di quanto previsto all'art. 18 del regolamento comunale, la presente sponsorizzazione costituisce risparmio di spesa già prevista nel bilancio dell'ente;

Ritenuto accogliere la proposta della ditta Briantel srl ed approvare quindi l'allegato schema di contratto di sponsorizzazione previsto all'art. 10 del regolamento comunale, completo di capitolato d'onori;

Ritenuto altresì di dare mandato al Responsabile del Settore n. 2 Arch. Carmelo Martuffo per sottoscrivere il suddetto contratto;

Acquisiti i pareri di cui all'art. 49 - comma 1 del T.U.E.L. - D.Lgs n. 267/2000;

Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi e nelle forme di legge;

DELIBERA

1. Di accogliere l'offerta-progetto di sponsorizzazione prevenuta dalla ditta Briantel srl di Carnate in data 21.6.2010, prot. n. 8116 e consistente nell'installazione di servizio VOIP presso gli immobili comunali e installazione di sistemi di wi-fi pubblico nonché della manutenzione ed assistenza delle stesse per cinque anni;
2. Di approvare l'allegato schema di contratto di sponsorizzazione completo di capitolato d'onori, ai sensi dell'art. 10 del regolamento comunale per la gestione delle sponsorizzazioni, dando mandato al Responsabile del Settore n. 2 Arch. Carmelo Martuffo



COMUNE DI OSNAGO

PROVINCIA DI LECCO

Viale Rimembranze, 3 - Tel. 039952991 - Fax 0399529926
Codice Fiscale 00556800134

affinché provveda a sottoscriverlo in nome e per conto del Comune di Osnago e ad assumere gli atti necessari e conseguenti a darne piena attuazione;

3. Di dare atto che il valore della sponsorizzazione dichiarato dalla ditta Briantel srl, pari a:
 - € 6.225,00 oltre IVA su un valore complessivo della fornitura di € 18.645,00 + IVA "una tantum"
 - € 1.450,00 mensili oltre IVA su un importo mensile di canoni di € 2.023,90 + IVA;costituisce risparmio di spesa in quanto trattasi di prestazione già prevista nel bilancio dell'ente;
4. Di dichiarare il presente atto, con separata votazione favorevole, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 - 4° comma del T.U.E.L. - D.Lgs n. 267/2000.



COMUNE DI OSNAGO

PROVINCIA DI LECCO

Viale Rimembranze, 3 - Tel. 039952991 - Fax 0399529926
Codice Fiscale 00556800134
www.osnago.net

CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE PER INSTALLAZIONE VOIP PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI E PER INSTALLAZIONE DI SISTEMI DI WI-FI PUBBLICO

L'anno duemiladieci, addì del mese di novembre presso la sede municipale di Osnago (LC) - Viale Rimembranze n. 3

TRA

Il **Comune di Osnago**, C.F. 00556800134, rappresentato dal Responsabile del Settore 2 - Gestione del Territorio e sue Risorse, Arch. Carmelo Martuffo

E

CHALOUHI EMILE CRISTOPHER, nato a Vaprio d'Adda (MI) il 1.2.1985, residente in Roncello (MB) Via Grandi n. 11, il quale interviene ed agisce nel presente atto nella sua qualità di Legale Rappresentante della società **BRIANTEL SRL** con sede legale a Carnate (MB) via Carducci n. 9, di seguito indicato "Sponsor"

Premesso che:

- l'art. 43 della Legge n. 449 del 27/12/1997, consente a tutte le pubbliche amministrazioni di stipulare contratti di sponsorizzazione con soggetti privati e associazioni senza fini di lucro, al fine di favorire l'innovazione e di realizzare maggiori economie, nonché una migliore qualità dei servizi;
- il D.Lgs. 267/2000 all'art. 119, ribadisce la possibilità di stipulare contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione, nonché convenzioni con soggetti pubblici e privati diretti a fornire consulenze o servizi aggiuntivi;
- con Delibera C.C. n. 41 del 12.10.2009 è stato approvato il Regolamento comunale per la gestione delle sponsorizzazioni;
- in data 3.6.2010 è stato pubblicato avviso pubblico di ricerca sponsor per installazione VOIP presso gli immobili comunali e per l'installazione di sistemi di wi-fi pubblico;
- con nota in data 21.6.2010, prot. n. 8116, la ditta **BRIANTEL SRL** di Carnate ha presentato la propria offerta-progetto per l'installazione di quanto richiesto;
- rilevato che per tale servizio, la ditta **BRIANTEL SRL** quantifica come segue il valore della sponsorizzazione:
 - o € 6.225,00 oltre IVA su un valore complessivo della fornitura di € 18.645,00 + IVA "una tantum"
 - o € 1.450,00 mensili oltre IVA su un importo mensile di canoni di € 2.023,90 + IVA;
- con deliberazione n. del la Giunta Comunale ha accolto la proposta della ditta **BRIANTEL SRL**;



COMUNE DI OSNAGO

PROVINCIA DI LECCO

Viale Rimembranze, 3 - Tel. 039952991 - Fax 0399529926

Codice Fiscale 00556800134

www.osnago.net

SI STIPULA

Il seguente contratto di sponsorizzazione

ARTICOLO 1

(Oggetto del Contratto)

Il presente contratto ha per oggetto l'installazione VOIP presso gli immobili comunali e l'installazione di sistemi di wi-fi pubblico nonché della manutenzione ed assistenza per cinque anni. Il presente contratto ha termine il **31.12.2015**.

ARTICOLO 2

(Obblighi del Comune)

Il Comune di Osnago si obbliga, nei confronti dello Sponsor, verso un corrispettivo di sponsorizzazione così determinato:

- o **€ 6.225,00 oltre IVA** su un valore complessivo della fornitura di € 18.645,00 + IVA **"una tantum"**
- o **€ 1.450,00 mensili oltre IVA** su un importo **mensile** di canoni di € 2.023,90 + IVA;

a divulgare il logo o marchio distintivo dello sponsor:

- sulla homepage per chi si connette dai tre punti wi-fi;
- sul sito web istituzionale, su ogni materiale illustrativo o promozionale del servizio pubblico wi-fi;
- consistente nella possibilità di installare - a proprie spese un cartello pubblicitario di dimensioni max cm 70x 100 presso i tre punti di accesso pubblico wi-fi;
- con un richiamo allo sponsor nel messaggio di benvenuto del risponditore automatico (centralino comune);

concedendo altresì il diritto all'utilizzo esclusivo dei predetti spazi pubblicitari per la durata complessiva del presente contratto.

ARTICOLO 3

(Obblighi dello Sponsor)

Lo Sponsor realizzerà a propria cura e spese gli interventi oggetto della proposta di sponsorizzazione per il controvalore indicato al precedente art. 2 ed in base alle condizioni di cui al capitolato d'onere allegato al presente contratto. In particolare: l'installazione del sistema di telefonia presso la sede municipale e presso i restanti immobili di proprietà comunale dovrà concludersi entro due mesi dalla firma del presente contratto; l'installazione dei punti wi-fi dovrà concludersi entro tre mesi dalla firma del presente contratto.

Il Contratto di sponsorizzazione non potrà essere ceduto.

ARTICOLO 4

(Inadempienze e responsabilità)

Il mancato o parziale adempimento della prestazione di sponsorizzazione sarà causa di risoluzione del contratto.



COMUNE DI OSNAGO

PROVINCIA DI LECCO

Viale Rimembranze, 3 - Tel. 039952991 - Fax 0399529926

Codice Fiscale 00556800134

www.osnago.net

La risoluzione del contratto per colpa dello Sponsor obbligherà quest'ultimo a risarcire tutti i danni conseguentemente sofferti dal Comune, ivi compresi i costi eventualmente sostenuti qualora il Comune dovesse richiedere l'intervento di altro soggetto per l'adempire a quanto previsto con il presente contratto

Lo sponsor si assume tutte le responsabilità collegate al messaggio pubblicitario ed alle relative autorizzazioni.

Lo Sponsor inoltre si assume tutte le responsabilità, sia civili che penali, conseguenti alla riproduzione del logo e, più in generale, all'esecuzione del presente contratto di sponsorizzazione, sollevandone, contemporaneamente, il Comune di Osnago.

ARTICOLO 5 (Recesso)

Il Comune si riserva la facoltà di recedere dal contratto di sponsorizzazione prima della scadenza convenuta, qualora sopravvengono motivi di pubblico interesse.

Circa l'esercizio di detta facoltà verrà data comunicazione allo Sponsor con preavviso di almeno 20 giorni.

ARTICOLO 6 (Spese)

Sono a carico dello Sponsor tutte le spese inerenti e conseguenti la stipula del presente contratto (bollo, registrazione, etc.).

Essendo quelle di cui al presente contratto prestazioni soggette ad IVA, lo stesso verrà registrato solo in caso d'uso con spese a carico dello Sponsor.

ARTICOLO 7 (Rinvio)

Per tutto quanto non previsto dal presente contratto si rinvia alle norme vigenti, all'allegato capitolato d'oneri ed all'offerta-progetto presentata dalla ditta Briantel srl.

Per il Comune di Osnago
Il Resp. Settore 2
Arch. Carmelo Martuffo

Per lo Sponsor BRIANTEL SRL
Il Legale Rappresentante
Emile Cristopher Chalouhi



COMUNE DI OSNAGO

PROVINCIA DI LECCO

Viale Rimembranze, 3 - Tel. 039952991 - Fax 0399529926
Codice Fiscale 00556800134
www.osnago.net

CAPITOLATO D'ONERI PER INSTALLAZIONE VOIP PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI E PER L'INSTALLAZIONE DI SISTEMI DI WI-FI PUBBLICO

*Allegato al contratto di sponsorizzazione
sottoscritto in data tra il Comune
di Osnago e la ditta Briantel srl di Merate*



COMUNE DI OSNAGO

PROVINCIA DI LECCO

Viale Rimembranze, 3 - Tel. 039952991 - Fax 0399529926
Codice Fiscale 00556800134
www.osnago.net

TELEFONIA

OGGETTO:

Fornitura, installazione, configurazione, garanzia di servizio, manutenzione e assistenza per 5 anni, di servizio VoIP presso il municipio e le altre sedi comunali (scuola, biblioteca, centro civico, locale riunioni Piazza Dante), tramite contratto di sponsorizzazione, ai sensi dell'art. 43 della legge n. 449/1997, dell'art. 119 del D.Lgs 267/2000 e del Regolamento comunale per la gestione delle sponsorizzazioni.

La durata dell'affidamento è di anni cinque a partire dalla data di collaudo positivo delle apparecchiature fornite.

AREE DA ATTREZZARE E CARATTERISTICHE DELLA FORNITURA:

Le esigenze manifestate per l'installazione del Servizio VoIP sono quelle già indicate nell'avviso di ricerca sponsor:

- **SEDE COMUNALE VIA RIMEMBRANZE =**
 - o *ESISTENTE: 3 accessi base ISDN a selezione passante (circa 25-30 interni telefonici per telefoni, fax, POS), connessione ADSL 2Mb, 1 linea ISDN separata per la polizia locale (da mantenere).*
 - o *SVILUPPO: nuovo centralino telefonico con disponibilità minima di 50 interni, modulare per estensioni future, circa 10 nuovi punti rete di accesso per le postazioni di lavoro, punto wi-fi di accesso alla rete internet presso la sala giunta (primo piano della sede municipale), nuovo rack presso il locale server con sostituzione di switch adeguatamente dimensionati e riordino dei collegamenti via cavo esistenti. Il dimensionamento e la consistenza dei punti rete aggiuntivi dovrà tenere conto dell'attuale disponibilità dei punti esistenti.*
 - o *FORNITURA: posto operatore ("centralino") con messaggistica preregistrata (fino a 70 messaggi da considerare compresi nell'offerta, con registrazione a carico del fornitore e indicazione del costo per ogni messaggio ulteriore); n. 20 apparecchi telefonici per i singoli uffici in sostituzione degli attuali, di cui 5 cordless con le seguenti opzioni disponibili: tasto di attesa, vivavoce, display per visualizzazione numero in entrata. Possibilità di esclusione del posto operatore, possibilità di trasferimento chiamate tra gli interni e di deviazione chiamate.*

- **SEDE PIAZZA DANTE (distanza: circa 50 metri a vista dalla sede comunale) =**
 - o *ESISTENTE: 1 linea telefonica voce RPG, 1 accesso internet ADSL.*
 - o *SVILUPPO: mantenere voce e internet, connettendoli al municipio. Prevedere un collegamento verso il comune al fine di far fluire direttamente telefonate (1 interno) e collegamento verso rete internet con almeno 256Kbps di banda minima garantita.*
 - o *FORNITURA: n. 1 apparecchio cordless con vivavoce, display per visualizzazione numero in entrata.*

- **SEDE SCUOLE VIA EDISON =**
 - o *ESISTENTE: linea telefonica + fax + adsl.*
 - o *SVILUPPO: mantenere le tre tipologie, connettendoli al municipio. Prevedere un collegamento verso il comune al fine di far fluire direttamente telefonate (2 interni) e fax direttamente sulla numerazione 039.587648 e*

Per lo sponsor BRIANTEL SRL
Il Legale Rappresentante
Emile Christopher Chalouhi

Per il Comune di Osnago
IL RESP. DEL SETTORE 2
Arch. Carmelo Martuffo



COMUNE DI OSNAGO

PROVINCIA DI LECCO

Viale Rimembranze, 3 - Tel. 039952991 - Fax 0399529926
Codice Fiscale 00556800134
www.osnago.net

- collegamento verso rete internet con almeno 256Kbps di banda minima garantita.
- o FORNITURA: n. 1 apparecchio cordless e n. 1 apparecchio tradizionale, entrambi con vivavoce, display per visualizzazione numero in entrata
- **SEDE SALA CONSIGLIARE** (distanza: circa 50 metri a vista dalla sede comunale) =
- o ESISTENTE: nulla. Non è presente alcun punto fisico di accesso a Telecom.
 - o SVILUPPO: una linea voce e un accesso wi-fi a internet, collegati al municipio.
 - o FORNITURA: n. 1 apparecchio cordless con vivavoce, display per visualizzazione numero in entrata.
- **BIBLIOTECA** (distanza: circa 20 metri a vista dalla sede comunale) =
- o ESISTENTE: 1 interno telefonico derivato dal centralino del municipio, 1 accesso internet ADSL a sè stante, solo nella sala prestito.
 - o SVILUPPO: mantenere voce derivata dal centralino, aggiungere un interno per un nuovo fax, connettere internet al municipio, nuovo accesso wifi ad internet presso la sala lettura e telecamera nella sala lettura con controllo dalla sala prestito. La sede della Biblioteca dovrà essere annessa alla lan comunale, verificandone la certificazione del collegamento interno esistente. Presso la biblioteca dovranno essere forniti ulteriori 2 interni telefonici, 2 postazioni telematiche di servizio (presso la sala prestito) e la navigazione pubblica mediante wifi (presso la sala lettura). Installare una telecamera che permetta mediante pc, di controllare la sala lettura adiacente.

L'architettura generale dell'impianto dovrà soddisfare le seguenti esigenze:

- dovrà coprire 5 sedi "periferiche" (Biblioteca, Sala Civica, locale riunioni di Piazza Dante, Parco Via Matteotti, Piazza della pace, Piazza della Chiesa) e una "principale" (sede municipale) dalla quale il servizio si irradia alle periferiche. Questo fatto è sottolineato solo in funzione della necessità di installare un server proxy/firewall capace di esercitare il controllo sugli accessi e la loro tracciabilità ai sensi di legge. Sono esclusi gli accessi della sede municipale che vengono tracciati su firewall/proxy separato (esistente) e gestito esclusivamente dal CED comunale.
- La connessione adsl a supporto del servizio dati e VoIP delle sedi sia principale che periferiche dovrà essere munita di backup secondo modalità da esplicitare da parte del fornitore, con backup che utilizza tecnologia di comunicazione diversa dalla primaria (es. primaria wi-fi con backup doppiino telefonico verso centrale);
- Si richiede di indicare se e in che modo nell'offerta è compreso un backup anche per le connessioni wifi tra sede principale e periferiche.
- Mantenere:
 - le numerazioni telefoniche e di fax esistenti nonchè gli attuali indirizzi IP pubblici di router e firewall comunali, mantenendo altresì invariata la comunicazione tra router e firewall e garantendo la connessione VPN com'è allo stato attuale.
 - la chiamata con modem digitale verso la motorizzazione per la polizia locale (N°1 Linea isdn NT1 base 2 canali bidirezionali 039.9280338)
 - le linee fax in uso (comune e scuola primaria) devono restare dedicate senza entrare nelle numerazioni interne del centralino comunale

Per lo sponsor BRIANTEL SRL
Il Legale Rappresentante
Emile Christopher Chalouhi

Per il Comune di Osnago
IL RESP. DEL SETTORE 2
Arch. Carmelo Martuffo



COMUNE DI OSNAGO

PROVINCIA DI LECCO

Viale Rimembranze, 3 - Tel. 039952991 - Fax 0399529926
Codice Fiscale 00556800134
www.osnago.net

La banda dovrà essere dimensionata adeguatamente al traffico complessivo generato da tutte le sedi collegate, privilegiando la banda riservata agli uffici comunali e dimensionando adeguatamente quanto riguarda le sedi periferiche. E' indispensabile un adeguato tuning sul traffico voce/dati a carico degli apparati attivi che verranno forniti. Sarà apprezzata (ma non elemento di ammissibilità) la fornitura di banda sincrona.

Viene qui espressamente richiamata l'offerta/progetto presentata in data 21.6.2010 al prot. n. 8116 della ditta Briantel, la quale costituisce documentazione contrattuale ad integrazione, precisazione e completamento dei criteri di esigenza sopra elencati, esplicitando l'offerta stessa i particolari costruttivi e prestazionali di quanto richiesto in sede di ricerca sponsor, da intendersi come caratteristiche architettoniche ed esigenze di prestazione minime.

MESSA IN OPERA

La fornitura si intende compresa di installazione e di configurazione di ogni apparato previsto.

La messa in opera comprende:

- Sopralluogo presso i siti, in modo da definire la posizione migliore di installazione degli apparati stessi e concordare le predisposizioni necessarie;
- Installazione di tutti gli apparati hardware necessari, comprensiva della minuteria necessaria al fissaggio ed alla regolazione degli apparati;
- Configurazione ed attivazione dei servizi di telefonia, dei collegamenti, degli switch, dei singoli apparecchi e dell'intera rete;
- Test iniziali e avviamento del sistema;
- Erogazione delle attività collegate;
- Prestazione di ogni servizio, attività o fornitura necessari a dare i lavori completati a regola d'arte e perfettamente funzionanti.

Dovrà essere salvaguardato il rispetto per le misure di tutela, sicurezza e prevenzione di cui al D.Lgs 626/94 e s.m.i.

L'installazione degli apparecchi telefonici e dei restanti componenti è comprensiva di tutto quanto previsto dal progetto, dei cavi di collegamento e dei materiali di installazione necessari.

MANUTENZIONE E ASSISTENZA:

Nel caso dei telefoni BCA/multifunzione digitale/telefono VoIP/cordless oggetto della presente fornitura e non funzionanti la Ditta deve provvedere alla loro sostituzione con un modello almeno analogo se non superiore per caratteristiche e funzionalità; la Ditta deve provvedere a fornire anche la spina tripolare o RJ, a seconda della presa a muro dove deve essere collegato l'apparecchio.

La Ditta, in relazione al servizio di assistenza, deve garantire quanto segue:

- intervento tecnici/sistemistici on-site entro le 24 ore successive alla chiamata per la verifica e l'analisi del malfunzionamento con l'applicazione di prime misure, anche parziali, di risoluzione;
- risoluzione completa del malfunzionamento entro 48 ore successiva alla chiamata, con sostituzione dell'apparecchio qualora si rendesse necessario;
- assistenza telefonica o tramite supporti telematici;
- interventi di programmazione della configurazione da effettuarsi entro 5 giorni dalla

Per lo sponsor BRIANTEL SRL
Il Legale Rappresentante
Emile Christopher Chalouhi

Per il Comune di Osnago
IL RESP. DEL SETTORE 2
Arch. Carmelo Martuffo



COMUNE DI OSNAGO

PROVINCIA DI LECCO

Viale Rimembranze, 3 - Tel. 039952991 - Fax 0399529926
Codice Fiscale 00556800134
www.osnago.net

chiamata;

- interventi di installazione di nuovo interno e di spostamento interno (con relativa conseguente modifica ai messaggi preregistrati su centralino), da effettuarsi entro 7 giorni dalla chiamata.

I tecnici della Ditta Briantel srl effettueranno gli interventi durante l'orario lavorativo del comune, avranno libero accesso alle apparecchiature e solo essi potranno effettuare modifiche e riparazioni alle stesse, direttamente o tramite concessionari previamente autorizzati e segnalati.

Il Servizio di assistenza e manutenzione deve prevedere, con cadenza semestrale, un controllo di tutte le apparecchiature telefoniche in questione. La ditta dovrà procedere quanto meno a:

- controllare il log degli allarmi e degli errori, studiando soluzioni definitive ai malfunzionamenti ricorrenti
- effettuare un backup su propri supporti di tutte le informazioni, configurazioni, documentazioni e quant'altro necessario per un ripristino successivo a guasto dei sistemi
- aggiornare e formare il personale del preposto ufficio comunale su modifiche alle funzionalità e al modo d'uso delle apparecchiature telefoniche
- fornire all'Amministrazione un report da cui risulti per l'ultimo semestre:
 - o guasti interventi segnalati/risolti nel quadrimeste
 - o tempi di intervento e di risoluzione
 - o tempi di inattività/mancanza di funzionalità

La Ditta Briantel srl dovrà farsi carico di tutte le operazioni di assistenza e manutenzione programmata e/o straordinaria previste dalla ditta costruttrice degli apparati forniti.

Dovrà inoltre fornire assistenza nelle operazioni di test, controllo e registrazione della situazione delle apparecchiature.

Dovrà, dopo preventiva comunicazione al preposto ufficio comunale, gestire le attività che coinvolgono terzi ad es. verso gli operatori telefonici (Telecom,...), altre ditte (ad es. ditta fornitrice dei POS, installatori, fornitori, ..) e verso il Settore Gestione del Territorio del comune per quanto riguarda locali/impiantistica/elettricità/apertura locali.

Dovrà infine essere disponibile a fornire informazioni/documentazione e a studiare insieme al preposto ufficio comunale eventuali modifiche alle apparecchiature o all'architettura telefonica per ampliamenti/riorganizzazioni/spostamenti o per ottenere miglioramenti in termini di qualità e/o costo.

FORMAZIONE DEL PERSONALE:

A seguito dell'installazione dei nuovi apparati, al personale del Comune dovrà essere assicurata l'adeguata formazione sul funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi installati.

Nel caso di aggiornamenti o modifiche alle funzionalità e al modo d'uso delle apparecchiature telefoniche, dovute ad esempio per l'adeguamento tecnologico effettuato sullo stesso, la ditta fornirà adeguata formazione sistemistica e formazione utente oltre che documentazione relativa.

TEMPI DI INTERVENTO - PENALI:

La fornitura e installazione completa e a regola d'arte dovrà essere eseguita in un tempo non superiore ai due mesi dall'avvenuta stipula del contratto di sponsorizzazione, pena l'annullamento della sponsorizzazione e la richiesta di danni per ogni giorno di ritardo pari a € 50,00 (diconsi Euro cinquanta/00)

Per lo sponsor BRIANTEL SRL
Il Legale Rappresentante
Emile Christopher Chalouhi

Per il Comune di Osnago
IL RESP. DEL SETTORE 2
Arch. Carmelo Martuffo



COMUNE DI OSNAGO

PROVINCIA DI LECCO

Viale Rimembranze, 3 - Tel. 039952991 - Fax 0399529926
Codice Fiscale 00556800134
www.osnago.net

AREE HOT SPOT WI-FI

OGGETTO:

Fornitura, installazione, configurazione, garanzia di servizio, manutenzione e assistenza per 5 anni, di Aree Hot Spot Wi-Fi, con relativo accesso ad Internet, tramite contratto di sponsorizzazione, ai sensi dell'art. 43 della legge n. 449/1997, dell'art. 119 del D.Lgs 267/2000 e del Regolamento comunale per la gestione delle sponsorizzazioni.

La durata dell'affidamento è di anni cinque a partire dalla data di collaudo positivo delle apparecchiature fornite. La fruizione dei servizi di accesso è destinata a cittadinanza e turismo.

Gli utenti che si connetteranno attraverso le aree Hot-Spot lo faranno gratuitamente

AREE DA ATTREZZARE:

I criteri guida per l'individuazione delle aree da attrezzare hanno seguito logiche di maggior visibilità, di interesse per attività istituzionali, culturali e di svago, con totale apertura al pubblico.

Le aree individuate sono le seguenti:

- Piazza della Pace;
- Piazza Vittorio Emanuele II (Piazza della Chiesa);
- Bosco Urbano di via Matteotti;

E' responsabilità della Ditta Briantel srl verificare l'esatta ubicazione dei siti sopra elencati e la possibilità tecnica che gli stessi possano essere raggiunti dalla rete wireless.

CARATTERISTICHE DELLA FORNITURA:

La fornitura dovrà avere i seguenti requisiti:

- Le aree hot spot dovranno avere una copertura non inferiore a cinquanta metri di raggio dall'antenna;
- Captive portal e modalità di accesso autenticato in conformità alla normativa vigente;
- Antenna omnidirezionale per standard IEEE 802.11b/g, dotata di apparati di accesso e routing posti in prossimità dell'area interessata dallo hot spot;
- connessione su rete Internet ad alta velocità;
- Connessioni e ogni altro onere installativo a carico della Ditta Briantel srl;
- Le alimentazioni elettriche restano a carico del Comune

L'infrastruttura di rete deve essere realizzata in modo da poter:

- essere estesa ad altre porzioni di territorio;
- accogliere apparecchiature wireless di tecnologie che in futuro fossero in grado di garantire il miglioramento delle prestazioni della rete stessa.

CONNETTIVITÀ ALL'INFRASTRUTTURA

Per tutto il periodo di durata della concessione, la Ditta Briantel srl dovrà predisporre a proprie spese la fornitura della/e linea/e di connessione per l'alimentazione della rete. La scelta della tecnologia attraverso la quale assicurare tale connessione è a discrezione del proponente. Quest'ultimo dovrà dimensionare la connessione in modo che gli utenti del servizio di connettività possano usufruire delle prestazioni indicate nella proposta tecnica della Ditta Briantel srl. Sarà responsabilità della Ditta Briantel srl, nei successivi anni della sponsorizzazione, provvedere al dimensionamento ed alla eventuale evoluzione delle

Per lo sponsor BRIANTEL SRL
Il Legale Rappresentante
Emile Christopher Chalouhi

Per il Comune di Osnago
IL RESP. DEL SETTORE 2
Arch. Carmelo Martuffo



COMUNE DI OSNAGO

PROVINCIA DI LECCO

Viale Rimembranze, 3 - Tel. 039952991 - Fax 0399529926
Codice Fiscale 00556800134
www.osnago.net

risorse infrastrutturali e di connettività wireless utili al consolidamento, allo sviluppo e al miglioramento dell'erogazione dei servizi Internet. Sono a carico del Comune eventuali costi da sostenere per la locazione di infrastrutture necessarie al posizionamento degli apparati, indispensabili per il funzionamento della rete, qualora questi non risultassero già di proprietà o di usufrutto dell'ente.

MESSA IN OPERA

La fornitura si intende compresa di installazione e di configurazione di ogni apparato previsto.

La messa in opera comprende:

- Sopralluogo presso i siti, in modo da definire la posizione migliore di installazione degli apparati stessi e concordare le predisposizioni necessarie;
- Installazione di tutti gli apparati hardware necessari per l'installazione degli HotSpots presso i siti interessati, comprensiva della minuteria necessaria al fissaggio ed alla regolazione dell'apparato;
- Configurazione ed attivazione dei servizi di HotSpots, dei collegamenti wireless, degli switch e dell'intera rete;
- Test iniziali e avviamento del sistema;
- Erogazione delle attività collegate;
- Prestazione di ogni servizio, attività o fornitura necessari a dare i lavori completati a regola d'arte e perfettamente funzionanti.

Dovrà essere salvaguardato il rispetto per le misure di tutela, sicurezza e prevenzione di cui al D.Lgs 626/94 e s.m.i.

L'installazione degli apparati wireless è comprensiva delle antenne previste dal progetto, dei cavi di collegamento e dei materiali di installazione necessari.

MANTENIMENTO IN EFFICENZA:

La Ditta Briantel srl, con la sottoscrizione del contratto, si impegna ad eseguire tutte le attività necessarie al mantenimento in efficienza della infrastruttura realizzata, ed in particolare dovrà garantire:

1. Una garanzia su tutte le apparecchiature installate per almeno 24 (ventiquattro) mesi a decorrere dalla data del collaudo esperito con esito positivo.
2. La manutenzione ordinaria e straordinaria per l'intero periodo di durata della concessione.
3. La gestione dei malfunzionamenti e delle sostituzioni e/o riparazioni necessarie, nei seguenti tempi assimi programmati di intervento
 - a) Tempi di intervento massimo per anomalie o guasti che interrompono il servizio: 8 ore
 - b) Tempo massimo di ripristino per anomalie bloccanti: 6 ore
 - c) Tempi di intervento massimo per anomalie o guasti non urgenti risolvibili da remoto: 8 ore
 - d) Tempi massimi di ripristino per guasti non urgenti, risolvibili esclusivamente in loco: 24 ore

Tutti gli interventi si intendono conteggiati in "giornate lavorative". I costi relativi a garanzia e manutenzione sono a totale carico dell'aggiudicatario.

4. L'utilizzo di una strumentazione automatica e l'utilizzo di metodologie necessarie per ridurre i tempi di intervento di diagnosi e riparazione dei guasti, con ricorso a protocolli di Simple Network Management Protocol (SNMP) o alternativamente

Per lo sponsor BRIANTEL SRL
Il Legale Rappresentante
Emile Christopher Chafouhi

Per il Comune di Osnago
IL RESP. DEL SETTORE 2
Arch. Carmelo Martuffo



COMUNE DI OSNAGO

PROVINCIA DI LECCO

Viale Rimembranze, 3 - Tel. 039952991 - Fax 0399529926
Codice Fiscale 00556800134
www.osnago.net

all'utilizzo di altri metodi di gestione e supervisione remota della configurazione operativa complessiva.

5. L'eventuale sostituzione e/o riparazione di ogni elemento attivo e passivo della infrastruttura di rete sarà a carico dell'aggiudicatario.
6. La predisposizione di un servizio Call-Center in grado di accettare segnalazioni H24 su 365 giorni.

OBBLIGHI IMPIANTISTICI:

L'ente Appaltante metterà a disposizione della Ditta Briantel srl, per il periodo di durata della concessione, i siti di installazione delle antenne. Tali siti possono risiedere su edifici pubblici e/o su pali e tralicci attualmente esistenti sul territorio comunale di diretta proprietà del Comune di Osnago o da lui ottenuti in uso da terzi.

L'Ente mette a disposizione eventuali ulteriori aree di diretta proprietà o in uso da terzi sulle quali qualora ne fosse ravvisata la necessità si possono collocare pali necessari per la realizzazione della rete, i cui costi di installazione rimangono a carico dell'aggiudicatario. Qualora i siti sopra descritti non siano serviti da energia elettrica, la fornitura ed il consumo della stessa saranno a carico dell'Ente. Rimangono a carico della Ditta Briantel srl i costi di installazione.

I siti saranno accessibili entro le 2 ore dalla richiesta di accesso da parte della Ditta Briantel srl per le attività di manutenzione straordinaria, durante tutti i giorni dell'anno. Comunque i tempi di intervento saranno soggetti a condizione sospensiva qualora l'ente non assicuri il rispetto di cui sopra.

La Ditta Briantel srl si impegna ad assumere piena responsabilità del rispetto delle normative vigenti, delle relative autorizzazioni, e dei canoni concessori relativi alle telecomunicazioni nonché alle disposizioni che regolano la sicurezza nei siti di installazione.

Le apparecchiature utilizzate nello svolgimento del servizio dovranno essere conformi alle prescrizioni sanitarie e di sicurezza previste dalle normative nazionali e comunitarie.

SERVIZIO DI CONNESSIONE:

LA Ditta Briantel srl dovrà garantire almeno le seguenti attività:

- Fornitura della banda per l'alimentazione della rete: La Ditta Briantel srl dovrà provvedere a fornire la capacità di banda necessaria ad "alimentare" la rete. La banda dovrà essere assicurata attraverso una o più linee di connessione collegate alla infrastruttura di rete. Le linee dovranno essere dimensionate in modo tale da garantire all'utenza finale le prestazioni definite nei contratti stipulati con gli utenti.
- Monitoraggio e manutenzione rete: le funzionalità dell'infrastruttura dovranno essere monitorate costantemente attraverso sistemi in grado di segnalare eventuali anomalie di funzionamento e/o avarie ad una centrale di controllo remota. La ditta Ditta Briantel srl dovrà effettuare la manutenzione ordinaria e straordinaria della rete attraverso modalità e tempi in grado di arrecare il minor disservizio possibile. Dovrà essere reso disponibile al comune l'accesso ad uno specifico sito web (o area dedicata di questo) nel quale potrà visualizzare in tempo reale lo stato della rete e l'indicazione dei servizi attivi in quel momento nonché i report sull'andamento dei servizi offerti.
- Attivazione dell'utente: in seguito alla richiesta formulata dall'utente di poter usufruire del servizio, la Ditta Briantel srl è tenuto a collegarlo alla rete telematica nei tempi e nelle modalità definiti nella tipologia di contratto sottoscritto.
- Navigazione Internet per tutti gli utenti: attraverso l'infrastruttura dovrà essere offerto il servizio di accesso alla rete pubblica di telecomunicazioni a tutti gli utenti, siano essi utenze istituzionali, utenze aziendali o utenze residenziali; la Ditta Briantel srl dovrà

Per lo sponsor BRIANTEL SRL
Il Legale Rappresentante
Emile Christopher Chalouhi

Per il Comune di Osnago
IL RESP. DEL SETTORE 2
Arch. Carmelo Martuffo



COMUNE DI OSNAGO

PROVINCIA DI LECCO

Viale Rimembranze, 3 - Tel. 039952991 - Fax 0399529926
Codice Fiscale 00556800134
www.osnago.net

essere in grado di assicurare a tali utenti le prestazioni definite nella tipologia di contratto sottoscritto.

- Gli utenti dovranno poter navigare senza sostenere alcun costo
- Supporto all'utenza tramite call-center: l'utenza finale dovrà poter usufruire di assistenza telefonica per la risoluzione delle problematiche relative all'utilizzo dei servizi erogati attraverso l'infrastruttura. A questo proposito la Ditta Briantel srl dovrà predisporre un call-center telefonico per almeno 6 ore al giorno nei giorni feriali, nonché un contatto email attivo 24 ore su 24 con risposta all'utente entro il giorno lavorativo successivo.

Almeno una volta l'anno la Ditta Briantel srl dovrà invitare tutti gli utenti a compilare un questionario informativo anonimo via Internet, il quale servirà per il monitoraggio della qualità del servizio, del grado di soddisfazione degli utenti in merito alle capacità di problem solving del personale e il grado di soddisfazione dei servizi di connettività erogati. Inoltre il questionario servirà per raccogliere eventuali proposte migliorative ed eventuali proposte di nuove funzionalità. Gli esiti del questionario dovranno essere comunicati all'Ente Appaltante

La Ditta Briantel srl è tenuta ad adempiere agli eventuali obblighi che possano intervenire a seguito di provvedimenti normativi di nuova emanazione, e a quelli derivanti dall'esecuzione del servizio oggetto dell'affidamento. Dovrà effettuare, con la massima diligenza, tutte le attività necessarie per ottenere le autorizzazioni e le licenze di autorità pubblica richieste per l'esercizio. L'aggiudicatario deve documentarsi sui tempi di rilascio delle autorizzazioni richieste e informarne l'Ente Appaltante.

TEMPI DI INTERVENTO – PENALI:

La fornitura e installazione completa e a regola d'arte dovrà essere eseguita in un tempo non superiore ai tre mesi dall'avvenuta stipula del contratto di sponsorizzazione, pena l'annullamento della sponsorizzazione e la richiesta di danni per ogni giorno di ritardo pari a € 50,00 (diconsi Euro cinquanta/00)

Per lo sponsor BRIANTEL SRL
Il Legale Rappresentante
Emile Christopher Chalouhi

Per il Comune di Osnago
IL RESP. DEL SETTORE 2
Arch. Carmelo Martuffo



COMUNE DI OSNAGO

PROVINCIA DI LECCO

Viale Rimembranze, 3 - Tel. 039952991 - Fax 0399529926
Codice Fiscale 00556800134
www.osnago.net

NORME GENERALI DI CONTRATTO

COMPONENTI DELLA FORNITURA:

La Ditta Briantel srl dovrà fornire materiali e dispositivi nuovi di fabbrica (o ricondizionati dalla sola ditta produttrice degli stessi) e privi di difetti.

Le caratteristiche tecniche riportate nell'offerta/progetto presentata in data 21.6.2010 al prot. n. 8116 della Ditta Briantel srl sono da considerarsi come minime, nel senso che verranno accettate proposte che presentino caratteristiche superiori in conseguenza allo sviluppo tecnologico e al rilascio di nuove versioni. Anche per il software le versioni sono da considerarsi minime nel senso che si intendono le ultime versioni in commercio alla data della fornitura.

Tutti i componenti della fornitura e le loro marche devono essere "note" intendendosi con ciò che devono essere conosciute a livello nazionale/internazionale, conosciute da eventuale personale specializzato, deve essere possibile trovare i driver, aggiornamenti sui canali usuali oltre che su Internet. La marca deve altresì essere presente da tempo sul mercato, fornire un supporto di assistenza e deve garantire una continuità per il supporto nel futuro.

L'impresa si assume l'obbligo di fornire apparecchiature nuove di fabbrica e dovranno essere complete di tutto quanto necessario per il loro utilizzo (cavi di alimentazione, cavi di connessione, adattatori ecc.).

Le tecnologie wireless impiegate dovranno essere conformi agli standard internazionali, dettati in tema di tutela della salute, per quanto attiene all'ergonomia ed alle interferenze elettromagnetiche, rispettando le normative di emissione dei raggi X, per la sicurezza elettrica e meccanica.

Il fornitore dovrà garantire la conformità delle apparecchiature alla normativa CEI o ad altre disposizioni internazionali riconosciute e, in generale, alle vigenti norme legislative, regolamentari e tecniche disciplinanti i componenti e, successivamente, le modalità di impiego delle apparecchiature medesime ai fini della sicurezza degli utilizzatori.

Tutti i componenti della fornitura devono essere prodotti secondo le norme di certificazione ISO9000-1-2 e secondo le norme di Compatibilità Elettromagnetica di Sicurezza (EN55022, EN50082-1, EN 60950) quando applicabili.

Le apparecchiature proposte dovranno essere state certificate da un soggetto accreditato, nazionale od internazionale.

In caso di riscatto per ogni installazione dovrà essere fornita tutta la documentazione relativa alle apparecchiature. La documentazione dovrà essere redatta in lingua italiana, in subordine in lingua inglese, e dovrà essere fornita su supporto cartaceo (manuali) ed elettronico (CD-ROM).

Tutti i componenti della fornitura sono da considerarsi incorporati, installati, configurati, pienamente funzionanti, completi dei singoli manuali, driver, software di installazione e documentazione.

Tutti i componenti della fornitura devono essere completi di cavi di alimentazione, cavi di connessione (es. cavo telefonico per gli apparecchi), manuali e documentazione.

Per lo sponsor BRIANTEL SRL
Il Legale Rappresentante
Emile Christopher Chalouhi

Per il Comune di Osnago
IL RESP. DEL SETTORE 2
Arch. Carmelo Martuffo



COMUNE DI OSNAGO

PROVINCIA DI LECCO

Viale Rimembranze, 3 - Tel. 039952991 - Fax 0399529926
Codice Fiscale 00556800134
www.osnago.net

Tutti gli apparecchi e i pezzi di ricambio dovranno essere disponibili, per eventuali sostituzioni o riparazioni, per almeno 5 anni dalla data di collaudo ed accettazione della soluzione prescelta

Il fornitore risponde per la difformità ed i vizi delle apparecchiature e dei prodotti oggetto della fornitura, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante.

Sono a carico del fornitore, pertanto, tutti gli accorgimenti e le buone regole dell'arte per evitare danni alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose nell'ambito dell'esecuzione del contratto.

Il fornitore è pienamente responsabile degli eventuali danni arrecati, per fatto proprio e dei propri dipendenti alle opere anche se eseguite da altre ditte, riferendosi con ciò esclusivamente alle aree e locali oggetto del presente intervento.

MANUTENZIONE E ASSISTENZA

Il Servizio di assistenza e manutenzione dovrà essere comprensivo di:

- manodopera
- parti di ricambio (sia riparazione che acquisto)
- viaggi e trasporti
- costi telefonici sostenuti
- altri costi

Il deve coprire i malfunzionamenti causati da:

- a) Dolo o colpa grave della ditta contraente.
- b) Per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore, venditore o locatore delle cose assicurate.
- c) Verificatisi in conseguenza di montaggi e smontaggi o connessi a lavori di pulitura, spostamento, manutenzione, revisione e ampliamento.
- d) Di natura estetica che non siano connessi con danni indennizzabili.

a carico delle apparecchiature direttamente fornite da Briantel srl o comunque installate ed utilizzate nei locali presso cui è intervenuta la ditta stessa con la presente fornitura.

Sono esclusi dal Servizio di assistenza e manutenzione i danni derivanti da:

- fenomeni elettrici (fulmini ecc.)
- variazione di tensione nella rete elettrica o telefonica.

Il personale tecnico della Ditta Briantel srl interverrà su chiamata da parte del preposto ufficio comunale ogni qual volta si verifichino malfunzionamenti e guasti alle apparecchiature stesse.

I rapporti di apertura/chiusura della richiesta di intervento avverranno tramite e-ticketing (email) inviati al referente comunale (che viene indicato nella Sig.ra Silvia Targonato – silvia.targonato@osnago.net) .

La Ditta Briantel srl dovrà rilasciare al preposto ufficio comunale un rapporto di intervento e tutta la documentazione sulla operazione effettuata.

Tutte le operazioni devono essere svolte in conformità alla legislazione vigente per quanto riguarda: la regolamentazione delle emissioni elettromagnetiche; le eventuali omologazioni richieste; quant'altro di competenza.

Per lo sponsor BRIANTEL SRL
Il Legale Rappresentante
Emile Christopher Chalouhi

Per il Comune di Osnago
IL RESP. DEL SETTORE 2
Arch. Carmelo Martuffo



COMUNE DI OSNAGO

PROVINCIA DI LECCO

Viale Rimembranze, 3 - Tel. 039952991 - Fax 0399529926
Codice Fiscale 00556800134
www.osnago.net

COLLAUDO

Oggetto del collaudo sarà la verifica per ciascuna delle componenti della loro conformità alla proposta pervenuta dalla ditta Briantel srl e della loro funzionalità specifica nonché rispetto al sistema nel suo complesso.

Le operazioni di collaudo, che saranno certificate da appositi verbali, saranno eseguite alla presenza dei rappresentanti dell'Amministrazione e della Ditta fornitrice.

Le garanzie sui singoli componenti decorreranno dalla data del collaudo.

Qualora la prove sopra menzionate indicassero guasti od inconvenienti, la Ditta dovrà impegnarsi ad eliminarli nel più breve tempo possibile e comunque non oltre 10 gg dalla data di accertamento del guasto o dell'inconveniente.

CAUZIONE DEFINITIVA

Il fornitore del contratto è obbligato a costituire garanzia fideiussoria del 10 per cento dell'importo contrattuale, pari a € 1.881,00.

La cauzione garantisce l'osservanza delle obbligazioni assunte e del pagamento delle penalità eventualmente comminate.

Nel caso dovessero essere operati prelevamenti per eventuali inadempienze, essa dovrà essere reintegrata, pena decadenza, entro quindici giorni consecutivi dal ricevimento da parte della Ditta Briantel srl di apposita comunicazione da parte del Comune.

La cauzione verrà svincolata, dietro richiesta scritta dell'impresa, alla scadenza del contratto, previa constatazione dell'adempimento degli obblighi contrattuali e previa detrazione delle somme eventualmente dovute a titolo di penali o rimborso spese.

In particolare, la cauzione sarà svincolata alla scadenza del contratto, previa presentazione delle certificazioni dalle quale risultino che sono stati regolarmente assolti dall'Impresa gli obblighi assistenziali e previdenziali nei confronti dei propri dipendenti.

La cauzione definitiva potrà essere costituita mediante:

- a. polizza assicurativa, rilasciata da impresa di assicurazioni, debitamente autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni, ai sensi del decreto legislativo 07.07.2005, n. 209 e successive modificazioni e/o integrazioni, da cui risulti a pena decadenza;
- b. fideiussione rilasciata da una banca autorizzata ai sensi del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, o dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze, contenente le clausole di cui alla lett. a).
- c. in contanti mediante versamento presso la Tesoreria comunale.

La garanzia deve prevedere espressamente:

- che il fideiussore si impegna ad effettuare, dietro semplice richiesta scritta della stazione appaltante, il versamento della somma dovuta, entro il termine massimo di 15 giorni consecutivi dalla richiesta suddetta; superato infruttuosamente tale termine, dovranno essere corrisposti gli interessi pari al tasso applicato alle operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema, fissato periodicamente dal Consiglio Direttivo della BCE (già "TUR"), tempo per tempo vigente, maggiorato di 2 (due) punti;
- l'esclusione del beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile;
- la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile;

Per lo sponsor BRIANTEL SRL
Il Legale Rappresentante
Emile Christopher Chalouhi

Per il Comune di Osnago
IL RESP. DEL SETTORE 2
Arch. Carmelo Martuffo



COMUNE DI OSNAGO

PROVINCIA DI LECCO

Viale Rimembranze, 3 - Tel. 039952991 - Fax 0399529926
Codice Fiscale 00556800134
www.osnago.net

- che il garante ha preso visione del presente capitolato e degli atti in esso richiamati;

In caso di irregolarità delle dichiarazioni sopra indicate, l'Ente inviterà la ditta interessata a regolarizzarle fissando un termine congruo; qualora la ditta non abbia provveduto entro il detto termine e non abbia addotto valide giustificazioni, non procederà alla stipula del contratto

In tal caso alla ditta saranno addebitate le spese sostenute dall'Ente per l'affidamento della fornitura a terzi.

MODALITÀ DI PAGAMENTO

L'importo della fornitura, definito "una tantum" nella proposta pervenuta dalla ditta Briantel srl e pari a € 12.170,00 + IVA 20% verrà liquidato dietro presentazione di fattura e previo esito positivo del collaudo di cui all'articolo precedente, comunque previa acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva.

Il canone annuale di assistenza e manutenzione verrà pagato in un'unica rata annuale su presentazione di fattura da parte della Ditta Briantel srl.

PENALI

Ove la Ditta Briantel srl venga richiamata per inadempienza e/o disservizi dovuti a ritardo nella fornitura delle prestazioni pattuite – ritardo determinato sulla base dei termini già definiti alle sezioni "tempi di intervento" del presente Capitolato –, subirà una decurtazione del canone con la progressione che segue e salvo refusione di danni eventualmente in aggiunta dovuti:

- € 50 per ogni intervento (ad es. reset di schede, ..) effettuato dal Comune in supplenza all'intervento della ditta, a fronte di malfunzionamenti;
- € 100 al primo evento debitamente contestato;
- € 200 al secondo evento debitamente contestato;
- € 1.000 al terzo evento debitamente contestato con eventuale rescissione.

BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI DI AUTORE

La Ditta Briantel srl assume ogni responsabilità, nel caso di vendita di apparecchiature per l'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino brevetti o diritti d'autore. La Ditta in conseguenza, assume a proprio carico tutti gli oneri derivanti da eventuali azioni di contraffazione esperite nei confronti dell'Amministrazione in relazione alle apparecchiature fornite o in relazione al loro uso, e quindi, deve tener indenne l'Amministrazione dalle spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio nonché delle spese e dei danni a cui venga condannata con sentenza passata in giudizio.

L'Amministrazione ha facoltà di chiedere alla Ditta, che ne dovrà sostenere l'onere, di modificare o sostituire tali apparecchiature, in modo che la violazione abbia termine e di risarcire tutti i danni che l'Amministrazione abbia patito a seguito della violazione.

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L'inadempienza da parte della Ditta Briantel srl anche di una sola delle clausole dell'accordo dà diritto all'Amministrazione di rescindere ogni impegno assunto e di gravare sulla Ditta stessa le maggiori spese derivanti dall'affidamento ad altra Ditta della fornitura oggetto dell'accordo.

L'Amministrazione può chiedere la risoluzione del contratto ai sensi del D.M. del 28.10.85 art. 37, 38, 39 e 40:

- a) in qualunque momento dell'esecuzione, avvalendosi della facoltà consentita dall'art.1671 del codice civile e per qualsiasi motivo, tenendo indenne la Ditta delle

Per lo sponsor BRIANTEL SRL
Il Legale Rappresentante
Emile Christopher Chalouhi

Handwritten signature

Per il Comune di Osnago
IL RESP. DEL SETTORE 2
Arch. Carmelo Martuffo



COMUNE DI OSNAGO

PROVINCIA DI LECCO

Viale Rimembranze, 3 - Tel. 039952991 - Fax 0399529926

Codice Fiscale 00556800134

www.osnago.net

- spese sostenute, dei lavori eseguiti, dei mancati guadagni;
- b) per motivi di pubblico interesse, come previsto nell'Art. 23 del predetto decreto ministeriale;
 - c) in caso di frode, di grave negligenza di contravvenzione nella esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali e di mancata reintegrazione dell'eventuale deposito cauzionale;
 - d) in caso di cessione dell'azienda, di cessazione di attività, oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico della Ditta;
 - e) nei casi di morte dell'imprenditore, quando la considerazione della sua persona sia motivo determinante di garanzia;
 - f) in caso di morte di qualcuno dei soci nelle imprese costituite in società di fatto o in nome collettivo; o di uno dei soci accomandatari, nelle società in accomandita, e l'Amministrazione non ritenga di continuare il rapporto contrattuale con gli altri soci.

MODALITÀ DEL PROVVEDIMENTO DI RISOLUZIONE

La risoluzione del contratto viene disposta con delibera o atto del competente organo dell'Amministrazione e di esso ne viene data comunicazione alla Ditta.

EFFETTI DELLA RISOLUZIONE

Con la risoluzione del contratto sorge nell'Amministrazione il diritto di affidare a terzi la fornitura, o la parte rimanente di questa, od i servizi, in danno della Ditta inadempiente.

L'affidamento avviene per trattativa privata o, entro i limiti prescritti, in economia, stante l'esigenza di limitare le conseguenze dei ritardi connessi con la risoluzione del contratto.

Alla Ditta inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dall'Amministrazione rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Esse sono prelevate dall'eventuale deposito cauzionale e, ove questo non sia bastevole, da eventuali crediti della Ditta, senza pregiudizio dei diritti dell'Amministrazione sui beni della Ditta.

Nel caso di minore spesa, nulla compete alla Ditta inadempiente.

L'esecuzione in danno non esime la Ditta dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

DIVIETO DI SUBAPPALTO

Ai sensi dell'art.21, 1° comma della legge n.646 del 13.09.82, la Ditta appaltante non può cedere in subappalto in tutto o in parte, le forniture stesse senza autorizzazione dell'Amministrazione.

CONTROVERSIE

Nel caso di controversie derivanti dalla attuazione del contratto si potrà procedere, su richiesta anche di una sola delle parti, alla costituzione di un Collegio Arbitrale composto da tre arbitri, di cui uno nominato dall'Amministrazione, uno dall'impresa aggiudicataria ed il terzo di comune accordo tra le parti o, in caso di dissenso, dal Tribunale di Lecco.

Il giudizio del suddetto Collegio, anche se richiesto da una sola parte, è risolutivo e non appellabile.

Per ogni altra controversia è competente il foro di Lecco.

ALTRI ONERI DEL FORNITORE

La Ditta Briantel srl si obbliga a consentire all'Ente Appaltante di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del contratto ed a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

Per lo sponsor BRIANTEL SRL
Il Legale Rappresentante
Emile Christopher Chalouhi

Per il Comune di Osnago
IL RESP. DEL SETTORE 2
Arch. Carmelo Martuffo



COMUNE DI OSNAGO

PROVINCIA DI LECCO

Viale Rimembranze, 3 - Tel. 039952991 - Fax 0399529926

Codice Fiscale 00556800134

www.osnago.net

La Ditta Briantel srl si impegna a presentare all'Ente Appaltante, almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza della concessione, una proposta di estensione e prolungamento della stessa nella quale vengano proposte condizioni migliorative, tecniche e/o economiche.

ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELLA DITTA BRIANTEL SRL

Oltre agli oneri espressamente previsti nel presente capitolato, nel contratto e a quelli derivanti dall'applicazione di tutte le norme di legge e regolamenti, saranno a carico del fornitore gli oneri e gli obblighi di seguito indicati, da ritenersi compresi e compensati nel corrispettivo di contratto:

- provvedere all'installazione, allacciamento, stoccaggio, collegamento ed avviamento dei prodotti, apparecchiature e programmi, tutto incluso e nulla escluso, per rendere completa e funzionale l'intera fornitura, comprese le operazioni di qualsiasi sorta necessarie al funzionamento;
- le risorse umane e i materiali di consumo necessari alla installazione delle apparecchiature ed alla configurazione dei prodotti hardware e software;
- fornitura di dettagliate descrizioni tecniche e manuali d'uso, sia su carta che su supporto magnetico, idonei ad assicurare una soddisfacente conoscenza dei prodotti hardware e software;
- l'imballaggio, il trasporto nel rispetto della normativa vigente, la pulizia dei locali oggetto degli interventi ed in generale tutto quanto necessario, nulla escluso, per la consegna chiavi in mano dell'intero sistema;
- le spese di viaggio, trasferte, vitto ed alloggio per il proprio personale;
- ogni tipo di responsabilità conseguente a danni cagionati a terzi dal comportamento dei propri dipendenti;
- ogni onere diretto o indiretto derivante dagli obblighi in materia di sicurezza, di cui alla normativa vigente.

Il fornitore, inoltre, risponde di tutti i danni causati, a qualsiasi titolo, nell'esecuzione del rapporto contrattuale:

- a persone o cose alle dipendenze e/o di proprietà del fornitore stesso;
- a persone o cose alle dipendenze e/o di proprietà dell'Amministrazione comunale;
- a terzi e/o cose di loro proprietà.

Con esclusione dei danni derivanti da

- fenomeni elettrici (fulmini ecc.)
- variazione di tensione nella rete elettrica o telefonica.

Per lo sponsor BRIANTEL SRL
Il Legale Rappresentante
Emile Christopher Chalouhi

Per il Comune di Osnago
IL RESP. DEL SETTORE 2
Arch. Carmelo Martuffo



COMUNE DI OSNAGO

PROVINCIA DI LECCO

Viale Rimembranze, 3 - Tel. 039 952991 - Fax 039 9529926
Codice Fiscale 00556800134

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE CON LA DITTA BRIANTEL SRL DI CARNATE PER INSTALLAZIONE VOIP PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI E PER INSTALLAZIONE DI SISTEMI DI WI-FI PUBBLICO

PARERI DI CUI ALL'ART. 49, COMMA 1 DEL T.U.E.L. - D. LGS N. 267/2000

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

VISTO: FAVOREVOLE

Osnago, li 12.11.2010



IL RESPONSABILE DEL SETTORE




COMUNE DI OSNAGO

PROVINCIA DI LECCO

Viale Rimembranze, 3 - Tel. 039952991 - Fax 0399529926
Codice Fiscale 00556800134

Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO
Dott. Paolo Strina




IL SEGRETARIO GENERALE
Renda Dott.ssa Rosa

REFERTO DI PUBBLICAZIONE No.

594 - - -

Pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal 22 NOV 2010




IL SEGRETARIO GENERALE
Renda Dott.ssa Rosa

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva essendo trascorsi 10 giorni dalla sopra indicata data di inizio pubblicazione senza che siano pervenute richieste di invio al controllo

Osnago, li



IL SEGRETARIO GENERALE
Renda Dott.ssa Rosa